Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — **Roma - Giovedì, 4 aprile 1935 - Anno XIII** — **Numero 79**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestate all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 13 dicembre 1934-XIII, n. 2406.
Modifiche allo statuto della Regia università di Sassari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della Regia università di Sassari approvato con R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2832, e modificato con R. decreto 20 ottobre 1932, n. 1916;

Veduto lo statuto del R. Istituto superiore di medicina veterinaria di Sassari approvato con R. decreto 11 dicembre 1930, n. 1971, e modificato con Regio decreto 27 ottobre 1932, n. 2069;

Veduto il R. decreto 6 dicembre 1934, n. 2192, con il quale l'Istituto superiore di medicina veterinaria di Sassari è aggregato alla Regia università della stessa sede, costituendo la Facoltà di medicina veterinaria;

Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle Autorità accademiche della Regia università anzidetta;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 16 ottobre 1934, n. 1816;

Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È abrogato lo statuto del R. Istituto superiore di medicina veterinaria di Sassari, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati.

Art. 2.

Sono approvate le modifiche allo statuto della Regia università di Sassari, indicate nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 358, foglio 37. — MANCINI.

Testo delle modifiche allo statuto della Regia Università di Sassari.

Art. 1. — È sostituito dal seguente:

« L'Università di Sassari ha le seguenti Facoltà:

1. Facoltà di giurisprudenza;
2. Facoltà di medicina e chirurgia;
3. Facoltà di medicina veterinaria;
4. Facoltà di farmacia ».

Art. 15. — È soppresso il secondo comma.

Art. 20. — La denominazione dell'insegnamento di « economia politica » è modificata in quella di « economia generale e corporativa ».

Questa nuova denominazione s'intende riprodotta in tutti i casi nei quali è fatta menzione dell'insegnamento suddetto.

Art. 24. — Nel primo comma le parole « di introduzione allo studio delle scienze giuridiche e di istituzioni di diritto processuale » sono sostituite con le parole « di introduzione allo studio delle scienze giuridiche e istituzioni di diritto privato e di istituzioni di diritto processuale ».

Dopo l'art. 44 sono inserite le norme concernenti la nuova Facoltà di medicina veterinaria (art. da 45 a 55) ed è, in conseguenza, modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti:

« *Ordinamento della Facoltà di medicina veterinaria.*

Art. 45. — La Facoltà di medicina veterinaria conferisce, dopo un quadriennio di studio, la laurea in medicina veterinaria.

Art. 46. — Gl'insegnamenti della Facoltà di medicina veterinaria sono i seguenti:

1. Zoologia, anatomia e fisiologia comparate e genetica;
2. Fisica sperimentale;
3. Chimica generale inorganica ed organica;
4. Botanica;
5. Chimica biologica;
6. Istologia ed embriologia generale ed anatomia descrittiva degli animali domestici;
7. Fisiologia;
8. Anatomia topografica degli animali domestici e medicina operatoria;

9. Ezoognosia;
10. Farmacologia e tossicologia;
11. Patologia generale;
12. Zootecnia ed igiene zootecnica;
13. Economia rurale;
14. Patologia e clinica medica e polizia sanitaria;
15. Patologia e clinica chirurgica e giurisprudenza veterinaria;
16. Anatomia patologica degli animali domestici;
17. Ispezione annonaria (carne, latte, latticini, pesci, selvaggina, insaccati, ecc.);
18. Ostetricia.

Tutti gl'insegnamenti anzidetti sono fondamentali e gli studenti, per essere ammessi a conseguire la laurea, devono frequentarne i corsi e superarne gli esami.

Sono biennali le materie di cui ai numeri 6, 7, 12, 14, 15 e 16; le altre sono annuali.

Art. 47. — Per gl'insegnamenti di zoologia, anatomia e fisiologia comparate e genetica, fisica sperimentale, chimica generale inorganica ed organica, botanica, chimica biologica, farmacologia e tossicologia, fisiologia e patologia generale, gli studenti seguono i corsi dettati dalla Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 48. — Gli esami di profitto sono dati alla fine dell'anno per le materie annuali ed alla fine del biennio per le materie biennali, tranne che:

a) per la patologia, clinica medica e polizia sanitaria, per la quale si daranno due esami, quello di patologia medica alla fine del 3° anno e quello di clinica medica alla fine del 4° anno;

b) per la patologia e clinica chirurgica, per la quale si daranno due esami, quello di patologia chirurgica alla fine del 3° anno e quello di clinica chirurgica alla fine del 4° anno.

Non possono essere ammessi a sostenere gli esami di clinica e di anatomia patologica gli studenti che ancora non abbiano superato quelli di anatomia descrittiva e topografica, di fisiologia e di patologia generale; nè possono essere ammessi a sostenere gli esami di zootecnia gli studenti che non abbiano superato quelli di anatomia descrittiva e topografica e di fisiologia.

Art. 49. — Gl'insegnamenti sono integrati da esercitazioni pratiche e collettive per tutti gl'iscritti o per gruppi limitati di iscritti.

Art. 50. — I laureati in scienze, in chimica e farmacia, in scienze agrarie, i diplomati in farmacia hanno diritto all'iscrizione al 2° anno di corso. I laureati in medicina e chirurgia hanno diritto all'iscrizione al 3° anno di corso.

Ogni altra abbreviazione non potrà essere concessa che previo parere favorevole del Consiglio di facoltà e sarà disposta con provvedimento del rettore.

In ogni caso coloro ai quali si concede abbreviazione di corso devono possedere il titolo d'ammissione agl'Istituti superiori di medicina veterinaria conseguito tanti anni prima quanti sono quelli per cui l'abbreviazione è accordata.

Per essere ammessi all'esame di laurea, poi, essi devono avere superato tutti gli esami prescritti dal presente statuto, anche se sono provvisti di titolo accademico conseguito all'estero.

Art. 51. — Lo studente che, non abbia ottenuto almeno due firme di frequenza nell'anno precedente, non potrà essere iscritto all'anno successivo.

Art. 52. — L'esame di laurea consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta e di tre tesine scelte dal candidato e sottoposte all'approvazione del professore della materia.

La dissertazione scritta e i titoli delle tesine devono essere presentati per iscritto, con la firma del candidato, alla segreteria dell'Università almeno un mese prima dell'inizio della sessione di esami.

Art. 53. — La commissione per l'esame di laurea è costituita di undici membri ed è presieduta dal preside della Facoltà. Ne fanno parte i professori titolari ed incaricati della Facoltà stessa e almeno un libero docente scelto, per turno e in ordine di anzianità, fra quelli che abbiano dettato il corso durante l'anno. Possono inoltre farne parte, in ordine di preferenza, i professori delle altre Facoltà che hanno insegnamenti in comune con gli studenti di medicina veterinaria, i professori emeriti e i capi dei servizi veterinari della città di Sassari.

In caso di assenza di alcuni dei membri la commissione esaminatrice può funzionare ugualmente, purchè sia composta di almeno sette membri, a norma del regolamento generale vigente.

Ogni commissario dispone di 10 punti. Il voto minimo per ottenere l'approvazione sarà dato dal prodotto del numero dei commissari moltiplicato per 6.

Art. 54. — Gli studenti devono versare alla cassa dell'Università:

a) un contributo di laboratorio comprendente la somma di tutti i contributi stabiliti pei singoli istituti da frequentare durante l'anno scolastico al quale gli studenti sono iscritti;

b) un contributo per escursioni istruttive.

I contributi anzidetti sono fissati nel mese di giugno di ogni anno dal Consiglio di amministrazione sulle proposte presentate dal Consiglio di facoltà, sentiti i direttori degli istituti interessati ».

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 10 dicembre 1934-XIII, n. 2407.
Approvazione dello statuto organico dell'Opera pia « Barone Giovanni Economo di San Serff », in Trieste.

N. 2407. R. decreto 10 dicembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico dell'Opera pia « Barone Giovanni Economo di San Serff », in Trieste.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 25 febbraio 1935-XIII, n. 270.
Estensione a favore degli iscritti ai Fasci di combattimento prima della Marcia su Roma dei benefici riservati agli ex combattenti per i concorsi, per le supplenze e per gli incarichi nei Regi istituti d'istruzione media classica, scientifica e magistrale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054, riguardante l'ordinamento dell'istruzione media e dei convitti nazionali;

Veduto il Nostro decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, col quale fu emanato il regolamento per i concorsi a cattedre nei

Regi istituti medi d'istruzione e per le abilitazioni all'esercizio professionale dell'insegnamento medio;

Veduto il Nostro decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, recante provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Veduto l'art. 1, n. 1 e 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli articoli 66, 68 e 70 del regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, sono sostituiti i seguenti:

Art. 66. — Compiuta la valutazione delle prove d'esame e dei titoli, la Commissione aggiunge, entro il limite dei cento punti di cui al secondo comma dell'art. 64, da un minimo di uno a un massimo di quindici punti in favore dei candidati che prestarono servizio militare nei reparti combattenti alla dipendenza del Comando Supremo o servizio d'infermiera negli ospedali militari mobilitati o della Croce Rossa, nella guerra 1915-18, e in favore dei candidati invalidi o feriti per la causa nazionale o che parteciparono alla Marcia su Roma o che siano regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Il servizio militare o d'infermiera è valutato nel merito in base ai documenti militari; ma se sia preceduto o seguito da almeno un anno intero di servizio scolastico è valutato in base alle qualifiche ottenute nell'anno o negli anni d'insegnamento che lo precedettero o lo seguirono.

Anche per il predetto servizio militare o d'infermiera si applica la disposizione di cui all'ultimo comma del precedente articolo.

Art. 68. — Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende, per ordine di merito, determinato dal voto complessivo assegnato, entro il limite massimo di 100 punti di cui al secondo comma dell'art. 64, a ciascun concorrente, per le prove d'esame e i titoli, nonchè per i servizi e le benemerenze accennate nell'art. 66 (tenuto conto dei titoli di preferenza di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 nel caso di parità di merito) e in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso, i concorrenti che abbiano riportato almeno 7 decimi dei voti assegnati alle prove scritta o grafica ed orale, con non meno di 6 decimi per ognuna di esse, ed abbiano conseguito almeno 7 decimi della votazione complessiva.

Art. 70. — Alla graduatoria dei vincitori segue, agli effetti della nomina in ruolo, la graduatoria di tutti gli altri concorrenti che, avendo riportato, nel modo prescritto dall'art. 68, la votazione complessiva di almeno 7 decimi, si trovino nelle condizioni di cui all'art. 30 del R. decreto 26 giugno 1923, n. 1413, oppure siano invalidi per la causa nazionale, oppure siano vedove di militari o assimilati, morti in reparti combattenti nella guerra 1915-18 o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti stessi o di caduti per la causa nazionale, oppure siano regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 o siano in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista ed iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Art. 2.

Le disposizioni degli articoli 66, 68 e 70 del regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, modificate ai sensi del precedente articolo, si applicano anche ai concorsi-esami di Stato già banditi nel corrente anno per le scuole medie classiche, scientifiche e magistrali.

Art. 3.

Al primo comma dell'art. 27 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, è sostituito il seguente:

« Le supplenze a posti di ruolo e gli incarichi d'insegnamento di qualunque specie sono conferiti dal preside, che sceglierà, tenendo speciale conto del servizio militare nei reparti combattenti, dell'appartenenza ininterrotta ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 e dei risultati conseguiti nei pubblici concorsi a cattedre di scuole medie ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 358, foglio 44. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 marzo 1935-XIII, n. 271.

Concessione di un sussidio straordinario di L. 700.000 alla « Società Subalpina di imprese ferroviarie », concessionaria del servizio di navigazione sul Lago Maggiore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 1939, col quale venne approvata e resa esecutoria la convenzione 19 luglio stesso anno, per la concessione alla « Società Subalpina di imprese ferroviarie », del servizio pubblico di navigazione sulle acque italiane del Lago Maggiore;

Visto il R. decreto-legge 19 aprile 1934-XII, n. 748, col quale venne accordato alla predetta Società un sussidio straordinario di L. 320.000, per compensare la medesima, per l'anno 1934, della perdita di traffico derivante dalla chiusura della frontiera italo-elvetica;

Ritenuta la necessità, permanendo la causa di perdita derivante dalla chiusura della frontiera italo-elvetica, di corrispondere alla Società predetta anche per l'anno 1935 il su indicato sussidio di L. 320.000;

Considerato che ad alleviare la Società concessionaria dalle difficoltà d'ordine finanziario nelle quali trovasi, dipendenti dalla deficitarietà dell'esercizio della navigazione sul lago, ed a facilitare alla medesima l'attuazione di semplificazioni e trasformazioni nel servizio concessole intese a ridurre al minimo le spese di gestione, è necessario ed urgente corrisponderle in via assolutamente eccezionale un sussidio straordinario di esercizio di L. 380.000 una volta tanto;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È accordato alla « Società Subalpina di imprese ferroviarie », concessionaria del servizio pubblico di navigazione sulle acque italiane del Lago Maggiore, un sussidio straordinario di L. 320.000 (lire trecentoventimila) pagabile a quadrimestri posticipati per compensare la suddetta Società — per l'anno 1935 — della perdita di traffico derivante dalla chiusura della frontiera italo-elvetica.

Ove nel corso dell'anno 1935 vengano ripristinate le condizioni di transito della frontiera italo-elvetica, quali esistevano anteriormente al 1927, il sussidio sarà limitato ad una quota del suddetto importo di L. 320.000, corrispondente al periodo dal 1° gennaio 1935 fino alla data in cui sarà fatto luogo all'accennato ripristino.

Art. 2.

È accordato una volta tanto alla « Società Subalpina di imprese ferroviarie » un sussidio straordinario di esercizio di L. 380.000 (trecentottantamila) per facitarle l'attuazione di semplificazioni e trasformazioni nel servizio concessole onde ridurre al minimo le spese di gestione.

Art. 3.

Al pagamento dei sussidi di cui ai precedenti articoli, sarà provveduto con i fondi stanziati sul capitolo 83 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1934-35 e nel corrispondente capitolo del bilancio dell'esercizio futuro.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 359, foglio 2. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 25 febbraio 1935-XIII, n. 272.
Esecutorietà della Convenzione culturale fra l'Italia e l'Ungheria firmata in Roma il 16 febbraio 1935.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione alla Convenzione culturale fra l'Italia e l'Ungheria del 16 febbraio 1935;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per l'interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per l'educazione nazionale e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione culturale fra l'Italia e l'Ungheria firmata in Roma il 16 febbraio 1935.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, entrerà in vigore nei modi e nei termini stabiliti all'art. 20 della Convenzione di cui all'art. 1 del presente decreto.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — DE VECCHI DI VAL CISMON — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 359, foglio 16. — MANCINI.

Convenzione culturale fra il Regno d'Italia e il Regno d'Ungheria.

Sua Maestà il Re d'Italia e *Sua Altezza Serenissima il Reggente del Regno d'Ungheria*,

in vista dei vincoli di amicizia e culturali esistenti fra il Popolo italiano e il Popolo ungherese e consilidati in questi ultimi anni;

convinti della utilità di dare sempre maggiore sviluppo ai rapporti scientifici, letterari, e artistici tra l'Italia e l'Ungheria al che concorrono una più larga espansione della cultura italiana in Ungheria e di quella ungherese in Italia;

hanno deciso di stipulare una convenzione, ed a tal fine hanno nominato quali loro Plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia:

S. E. il Cavaliere Benito Mussolini, Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per gli affari esteri.

Sua Altezza Serenissima il Reggente del Regno di Ungheria:

S. E. il dottor Valentino Hóman, Ministro reale ungherese dei culti e dell'Istruzione pubblica;

i quali, dopo avere riconosciuto in buona e debita forma i rispettivi pieni poteri, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Il Governo ungherese conserverà in Roma l'« Istituto ungherese » per lo studio e lo sviluppo delle relazioni italo-ungheresi nel campo della scienza, della letteratura e dell'arte.

Il Governo italiano istituirà in Budapest un « Istituto italiano », per lo studio e lo sviluppo delle relazioni italo-ungheresi nel campo della scienza, della letteratura e dell'arte.

Art. 2.

Le Alte Parti contraenti si assicurano vicendevolmente, per la gestione degli Istituti di cultura in Roma e in Budapest, per il trasferimento dei diritti di proprietà sui suoli ed edifici destinati a sede di quegli istituti, per le eventuali operazioni di credito all'uopo necessarie, per l'esportazione e l'importazione di materiali e oggetti di arredamento, per l'eventuale costruzione e il primo ordinamento dell'uno o dell'altro Istituto e per l'uso continuativo degli edifici stessi, la piena esenzione dai dazi, dalle imposte e tasse comunque denominate una volta tanto o continuative, ivi comprese le imposizioni delle Provincie, dei Comuni o di altri Enti.

Le esenzioni così stabilite hanno valore anche per quelle istituzioni statali o parastatali, o, secondo accordi da prendersi di caso in caso fra i due Governi, comunque equiparabili, le quali, intese a promuovere in ogni campo i rapporti culturali fra i due Paesi, avessero sede presso i rispettivi Istituti di cultura in Roma e in Budapest.

Qualora, per la gestione provvisoria degli Istituti sino all'apprestamento delle sedi definitive, o per l'eventuale insufficienza di tali sedi allo sviluppo futuro degli Istituti medesimi o di altri enti ad essi cordinati, secondo intese fra i due Governi, si rendesse necessario di prendere a pigione dei locali, i due Governi dichiarano che saranno applicate, anche in tali casi e naturalmente ai riguardi statali, le esenzioni tributarie vicendevolmente assicurate nel presente articolo.

Art. 3.

I Governi ungherese ed italiano porteranno ciascuno da quattro a sei, almeno, le « borse di studio ». Essi si comunicheranno, reciprocamente, ogni anno, non più tardi del primo di agosto, i nomi dei giovani proposti per le borse di studio. Il Regio Governo italiano inoltre continuerà a concedere premi ai giovani ungheresi più meritevoli iscritti alle Università ed agli Istituti superiori del Regno d'Italia, tenendo conto per quanto possibile delle relative proposte del Governo ungherese.

Art. 4.

Il Governo ungherese favorirà con tutti i mezzi di cui dispone gli studenti ed i laureati delle Università ungheresi affinchè si rechino numerosi ai corsi universitari estivi istituiti in Italia.

Da parte sua, il Governo italiano favorirà gli studenti ed i laureati delle Università italiane perchè si rechino numerosi ai corsi universitari estivi istituiti in Ungheria.

I due Governi favoriranno le proprie organizzazioni studentesche che hanno per compito di curare e sviluppare i rapporti tra gli studenti dei due Paesi e si adopereranno affinchè i giovani di un Paese imparino a conoscere l'altro Paese e specialmente la sua gioventù. A questo fine organizzeranno campeggi di studenti.

Art. 5.

Il Governo ungherese affiderà per contratto ad un professore italiano una cattedra da stabilirsi di comune accordo nella R. Università « Pietro Pàzmàny » di Budapest.

Il Governo italiano conserverà la cattedra di storia e di letteratura ungherese della R. Università di Roma, affidata ad un professore ungherese.

Art. 6.

Il Governo ungherese conserverà presso la R. Università « Pietro Pàzmàny » di Budapest e presso a Regia Università « Regina Elisabetta » di Pécs cattedre di lingua e di letteratura italiana, provvederà inoltre ad un adeguato insegnamento della lingua e della letteratura italiana presso la Regia Università « Stefano Tisza » di Debrecen, nonchè presso la Regia Università « Francesco Giuseppe » di Szeged.

Fino a tanto che le condizioni economiche del Paese non consentiranno l'istituzione presso le Reali Università di Debrecen e di Szeged di cattedre ordinarie di lingua e di letteratura italiana, il Regio Governo italiano invierà presso quelle Università docenti italiani per l'insegnamento della lingua e della letteratura italiana.

Il Governo italiano istituirà quanto prima possibile una cattedra di lingua e di letteratura ungherese presso la Regia Università di Bologna.

Art. 7.

Il Governo ungherese conserverà i lettori per l'insegnamento della lingua ungherese presso le Regie Università di Genova e di Torino e presso la Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e provvederà all'invio di altri lettori per l'insegnamento della lingua ungherese presso la Regia Università di scienze economiche e commerciali di Trieste, le Regie Università di Roma, Bologna e Padova ed eventualmente presso altri Istituti superiori.

Il Governo italiano conserverà i lettorati d'italiano presso le Università di Budapest, Szeged, Debrecen e Pécs e presso la Scuola normale superiore « Barone Giuseppe Eötvös » di Budapest e invierà un lettore d'italiano presso l'Università di scienze tecniche ed economiche « Palatino Giuseppe » di Budapest.

Art. 8.

Il Governo ungherese conserverà un posto di lavoro e di ricerca presso la Stazione zoologica di Napoli da affidarsi ad uno specialista ungherese.

Da parte sua il Governo italiano conserverà un posto di lavoro e di ricerca presso l'Istituto biologico ungherese di Tihany da affidarsi ad uno specialista italiano.

Art. 9.

I due Governi organizzeranno lo scambio di professori universitari e di istituti superiori in maniera che da principio venga scambiato almeno un professore per anno con l'incarico di un corso di lezioni.

I due Governi studieranno inoltre i modi perchè la durata di questi scambi possa essere di un intero anno.

Art. 10.

Il Governo ungherese curerà in modo particolare l'insegnamento della lingua italiana nelle scuole medie classiche (ginnasi) e nelle scuole medie commerciali ungheresi. Il Governo italiano istituirà, non appena possibile, una scuola media italiana in Budapest.

Ciascuno dei due Governi curerà che nei programmi di insegnamento delle rispettive scuole medie sia compreso lo studio degli ordinamenti e delle condizioni sociali ed economiche dell'altro Paese.

Art. 11.

I due Governi si scambieranno di tempo in tempo l'elenco delle opere scientifiche e letterarie delle quali ciascuno di essi riterrà particolarmente opportuna la traduzione.

Art. 12.

Nell'interesse dell'ulteriore sviluppo dei rapporti culturali, ciascuno dei due Governi favorirà la rappresentazione di opere teatrali e la proiezione di films dell'altro Paese.

Art. 13.

I due Governi si dichiarano pronti ad esaminare, con spirito di reciprocità e con il più largo apprezzamento dei vicendevoli interessi, come pure con particolare riguardo alle necessità delle scienze storiche, ogni proposta tendente ad integrare i fondi archivistici dei due Stati, a prevenire lo smembramento di fondi archivistici di formazione organica, e a consentire e facilitare l'esame dei fondi archivistici, in sede o in via di prestito, a delegati dei Governi o di istituzioni pubbliche dei due Stati od anche a studiosi privati, accreditati dai due Governi.

Art. 14.

I due Governi arricchiranno, con i mezzi di cui dispongono, rispettivamente, il materiale ungherese delle biblioteche italiane e quello italiano delle biblioteche ungheresi e si adopreranno per la creazione di nuove biblioteche ungheresi in Italia e italiane in Ungheria.

Art. 15.

I due Governi favoriranno con ogni mezzo, anche se non previsto dalle norme vigenti nei due Stati e sulla base della reciprocità, il prestito diretto di libri e di manoscritti tra biblioteche e archivi dei rispettivi Stati, nell'interesse degli studiosi dei due Paesi.

Per la trasmissione delle domande di prestito di libri vari e di manoscritti si potrà ricorrere alla mediazione degli Istituti di cultura previsti nel presente accordo.

Art. 16.

Il Governo ungherese favorirà i viaggi in Italia di gruppi di ungheresi a scopo di studio dei monumenti e delle opere d'arte in genere e il Governo italiano favorirà i viaggi in Ungheria, aventi lo stesso scopo, di gruppi di italiani.

Art. 17.

I due Governi daranno reciprocamente il loro appoggio alle esposizioni d'arte italiana in Ungheria e d'arte ungherese in Italia.

Art. 18.

I due Governi cureranno lo scambio delle pubblicazioni ufficiali e quello delle pubblicazioni delle Accademie e delle Università dei due Paesi. Essi faciliteranno vicendevolmente, con ogni mezzo a loro disposizione, la diffusione dei libri e delle pubblicazioni periodiche dell'altro Paese. A tale scopo sarà esaminata, d'accordo, la possibilità di una revisione delle tariffe doganali, postali e ferroviarie ora vigenti nei due Stati per libri e stampati.

Art. 19.

I due Governi promuoveranno lo scambio dei programmi delle stazioni radio, e avranno cura a che le proprie stazioni-radio trasmettano conferenze sulla storia, la letteratura, l'arte, la musica, i costumi, il turismo e la vita del proprio Paese.

Art. 20.

La presente Convenzione sarà ratificata e lo scambio delle ratifiche avrà luogo entro il più breve termine possibile in Budapest.

Essa entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo lo scambio delle ratifiche e non potrà essere denunziata prima di un decennio dalla data di tale scambio. In caso di denunzia la Convenzione cesserà di aver vigore dopo sei mesi dalla notificazione di essa. Le facilitazioni, peraltro, conferite agli istituti ed enti scolastici dei due Paesi saranno rispettivamente mantenute per un trentennio dall'entrata in vigore della Convenzione.

In fede di che i Delegati hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto il rispettivo sigillo.

Dato in Roma, addì 16 febbraio 1935, in due originali in lingua italiana e in lingua ungherese.

(*L. S.*) MUSSOLINI (*L. S.*) HÓMAN

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro degli affari esteri*:
SUVICH.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 febbraio 1935-XIII, n. 273.

Approvazione dell'Accordo italo-austriaco per lo sviluppo dei rapporti culturali fra i due Paesi, firmato in Roma il 2 febbraio 1935.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione all'Accordo italo-austriaco del 2 febbraio 1935 per lo sviluppo dei rapporti culturali fra i due Paesi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per l'interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per l'educazione nazionale e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra il Regno d'Italia e lo Stato Federale d'Austria per lo sviluppo dei rapporti culturali fra i due Paesi, firmato in Roma il 2 febbraio 1935.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, entrerà in vigore nei modi e nei termini stabiliti all'art. 18 dell'Accordo di cui all'art. 1 del presente decreto.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — DE VECCHI DI VAL CISMON — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 359, foglio 17. — MANCINI.

Accordo fra il Regno d'Italia e lo Stato Federale d'Austria per lo sviluppo dei rapporti culturali fra i due Paesi.

Sua Maestà il Re d'Italia e il *Presidente Federale d'Austria,*

animati dal desiderio di sviluppare e consolidare vieppiù e in ogni campo i vincoli esistenti tra i due Stati, secondo lo spirito che li guidò nella conclusione del Trattato d'amicizia, di conciliazione e di regolamento giudiziario del 6 febbraio 1930,

convinti che i vicendevoli benefizi di tale politica di amicizia e di collaborazione, già realizzati anche nell'interesse generale della pace, possono avere efficace e durevole incremento da una conoscenza sempre più ampia e più profonda della civiltà e della vita spirituale dei due popoli e da un sempre maggiore sviluppo e più attivo ed organico scambio dei tradizionali rapporti spirituali fra l'Italia e l'Austria in ogni campo delle scienze, delle lettere e delle arti,

risoluti a dare seguito all'intendimento concorde manifestato dai Capi dei Loro Governi, in occasione dei convegni di Firenze e di Roma, nei giorni d'agosto e di novembre 1934, di voler estendere la collaborazione fra i due Governi anche sul multiforme terreno della cultura che tra i due popoli presenta tante sperimentate e così promettenti affinità di concezioni e di espressioni,

hanno determinato di concludere un Accordo per lo sviluppo dei rapporti culturali tra i due Paesi, ed a questo fine hanno nominato Loro Plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia:

il Cavaliere Benito Mussolini, Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro degli affari esteri,

Il Presidente Federale d'Austria:

il Signor Segretario di Stato dottor Hans Pernter,

i quali, trovati in buona e debita forma i rispettivi pieni poteri, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Il Regio Governo italiano istituisce in Vienna un Istituto italiano di cultura, con l'incarico di promuovere e coordinare tutte le iniziative intese ad allargare e approfondire la conoscenza della civiltà e della vita italiana del passato e del presente e a sviluppare così i rapporti italo-austriaci nel campo delle scienze, delle lettere e delle arti.

Art. 2.

Il Governo Federale austriaco istituisce in Roma un Istituto austriaco di cultura, il quale, sviluppando convenientemente l'esistente Istituto storico austriaco in Roma e senza pregiudizio dei compiti attuali di questo, avrà in Italia, per la cultura austriaca e la vita austriaca, compiti corrispondenti a quelli assegnati per l'Austria all'Istituto italiano di cultura in Vienna (art. 1) e promuoverà in tal guisa, anche dal canto suo, i rapporti tra l'Austria e l'Italia nel campo delle scienze, delle lettere e delle arti.

Art. 3.

Ciascuno dei due Governi potrà valersi del proprio Istituto di cultura come di organo di coordinamento e di esecuzione, oltrechè dei compiti previsti nel presente Accordo, di ogni altra azione intesa a intensificare i rapporti culturali fra i due Paesi.

I due Governi si assicurano vicendevolmente di accordare all'Istituto di cultura dell'altro Stato le maggiori agevolazioni possibili intese a facilitare, in ogni rapporto, il raggiungimento degli scopi comuni.

Art. 4.

Il Regio Governo italiano dona allo Stato federale austriaco, per l'erezione di una sede dell'Istituto austriaco di cultura in Roma, un terreno adatto sito in Valle Giulia, e autorizza l'Istituto nazionale delle assicurazioni in Roma a concedere all'Amministrazione austriaca dell'istruzione, per il finanziamento di tale costruzione, un mutuo di favore, ammortizzabile con interessi nel termine massimo di trenta anni, e alle condizioni particolari che saranno stabilite tra il Ministero federale austriaco per l'istruzione e l'Istituto nazionale delle assicurazioni in Roma.

Art. 5.

Le Alte Parti Contraenti si assicurano vicendevolmente per la gestione degli Istituti di cultura in Vienna ed in Roma, per il trasferimento del diritto di proprietà sui terreni e gli edifici destinati a sede di quegli Istituti, per le operazioni di credito all'uopo necessarie, per l'esportazione e l'importazione di materiali e oggetti di arredamento per l'eventuale costruzione e il primo ordinamento dei due istituti, e per l'uso continuativo degli edifici stessi la piena esenzione dai dazi, dalle imposte e tasse comunque denominate, una volta tanto o continuative, ivi comprese le imposizioni della Capitale Federale Vienna, delle Provincie, dei Comuni, dei Comuni locali (*Ortsgemeinden*) o di altri Enti.

Le esenzioni così stabilite hanno valore anche per quelle istituzioni statali o parastatali o, secondo accordi da prendersi di caso in caso tra i due Governi, comunque equiparabili, le quali, intese a promuovere in ogni campo i rapporti tra i due Paesi, avessero sede presso i rispettivi Istituti di cultura in Roma e in Vienna e fossero sottoposte, pur mantenendo la loro individualità indipendente, alla disciplina degli Istituti stessi.

Qualora per la gestione provvisoria degli Istituti di cultura sino all'apprestamento delle loro sedi definitive, o per l'eventuale insufficienza di tali sedi allo sviluppo futuro degli Istituti medesimi e degli altri Enti ad essi coordinati, secondo intese tra i due Governi, si rendesse necessario di prendere a pigione dei locali, i due Governi dichiarano che saranno applicate anche in tali casi le esenzioni tributarie vicendevolmente assicurate nel presente articolo.

Art. 6.

La cattedra (*Gastprofessur*) di storia della letteratura e della cultura moderna italiana, tenuta attualmente presso l'Università di Vienna da un docente italiano, potrà essere tramutata in cattedra (*Gastprofessur*) di storia d'Italia.

Per il resto rimarranno immutate le modalità a suo tempo stabilite.

Con le stesse modalità il Regio Governo italiano accoglierà presso l'Università di Roma un docente austriaco per una cattedra di storia austriaca.

Per l'eventuale istituzione di altre cattedre di tal genere, anche presso altre Università o Facoltà dei due Stati, i due Governi prenderanno accordi di caso in caso.

Art. 7.

I due Governi provvederanno allo scambio di professori e liberi docenti di Università o di altri Istituti superiori. Sarà data la preferenza, rispettivamente, presso Università austriache all'insegnamento della storia della letteratura e cultura italiana, e presso Università italiane all'insegnamento della storia della letteratura e cultura austriaca.

Ogni Governo sosterrà le spese dei propri docenti inviati nell'altro Stato (articoli 6 e 7).

Art. 8.

Il Governo Federale austriaco compiacendosi del sempre maggiore sviluppo preso dai lettorati di lingua tedesca presso le Università ed altri Istituti superiori del Regno d'Italia, prende atto con riconoscenza del proposito del Regio Governo italiano che, nella scelta dei titolari di tali lettorati, in quanto non vi si provveda con cittadini del Regno, sia tenuto conto anche di candidati austriaci, designati dal Governo Federale austriaco.

Per l'assunzione di nuovi lettori di lingua italiana presso Scuole superiori austriache, in quanto non vi si provveda con cittadini dello Stato Federale austriaco, il Governo Federale prenderà in considerazione candidati designati dal Regio Governo italiano.

Art. 9.

In nesso con la prossima introduzione, in Austria, di nuovi piani didattici per le scuole medie e per gli altri Istituti di istruzione media, il Governo Federale austriaco provvederà gradualmente, secondo le possibilità di bilancio, anche ad un sempre maggiore sviluppo dell'insegnamento della lingua italiana nelle scuole medie e in modo analogo negli altri istituti d'istruzione media e nelle scuole speciali (in particolare scuole commerciali), e ciò, a seconda dei casi, con l'introduzione della lingua italiana come materia obbligatoria o relativamente obbligatoria, o come materia libera; in quest'ultimo caso anche con un numero di scolari inscritti minore di quello ordinariamente fissato per le materie libere (*Begünstigter Freigegenstand* materia libera favorita). Del pari, il Governo Federale austriaco si darà ogni cura che nella serie di quelle capo-scuole (*Hauptschulen*), nelle quali è introdotta come materia libera una lingua straniera, la lingua italiana sia presa in considerazione in ampia misura.

L'Ammnistrazione scolastica austriaca provvederà, all'atto dell'applicazione dei nuovi piani didattici per le scuole medie, che nella Capitale federale Vienna e nei *Länder* in cui esista un maggior numero di scuole medie, come pure nei *Länder* confinanti col Regno d'Italia, la lingua italiana sia introdotta, quale materia d'insegnamento obbligatoria, in almeno una scuola media per ognuna delle indicate circoscrizioni e preferibilmente in un ginnasio. Sino all'attuazione di tale provvedimento, il Governo federale austriaco avrà ogni premura che lo studio della lingua italiana sia coltivato a traverso lo sviluppo dell'insegnamento di questa lingua come materia libera favorita.

Queste misure sono inspirate al proposito di dare all'insegnamento della lingua italiana in Austria un'importanza corrispondente a quella che ha già ora l'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole medie di ogni ordine, speciali e professionali del Regno d'Italia, e che il Regio Governo italiano intende mantenere ed ampliare.

Qualora per l'insegnamento della lingua italiana presso le scuole medie e speciali dello Stato Federale austriaco non fossero disponibili insegnanti idonei cittadini dello Stato Federale, il Governo Federale si riserva di rivolgersi al Regio Governo italiano per la designazione di candidati idonei ad impartire detto insegnamento e di assumerli, al caso, in servizio provvisorio.

Il Regio Governo italiano, nel provvedere all'insegnamento della lingua tedesca nei corrispondenti Istituti scolastici italiani, prenderà in considerazione anche persone designate dal Governo Federale austriaco, quando non si possa provvedere con insegnanti cittadini italiani.

Art. 10.

In compenso della parziale esenzione dalle tasse scolastiche, d'iscrizione e di esami, ora vigente in Italia per gli studenti stranieri presso le Università e gli altri Istituti superiori del Regno, il Governo Federale austriaco, nell'intendimento di favorire la frequenza di studenti italiani alle Università e alle altre Scuole superiori dell'Austria, assicura, per un contingente di studenti italiani da determinarsi di anno in anno tra i due Governi, un trattamento, ai riguardi delle tasse e dei diritti, eguale a quello stabilito per gli studenti austriaci presso le Università e le altre Scuole superiori dell'Austria.

Qualora in Italia dovesse cessare l'esenzione parziale ora vigente per gli studenti stranieri, il Governo italiano assicura per un corrispondente contingente di studenti austriaci presso le Università e gli altri Istituti superiori italiani un trattamento eguale a quello che sarà fatto agli studenti italiani in Austria.

Art. 11.

I due Governi favoriranno lo scambio di studenti delle scuole superiori, tanto durante l'anno accademico, quanto durante le vacanze, tenendo presenti le condizioni e le possibilità pratiche dei due Paesi. Vale lo stesso per gli studenti degli istituti medi, limitatamente peraltro alle ferie.

Le competenti amministrazioni e organizzazioni dei due Stati, valendosi della cooperazione dei rispettivi Istituti di cultura, stabiliranno tempestivamente per ogni anno scolastico e per ogni periodo di ferie i programmi e le modalità di tali scambi di studenti.

Art. 12.

I due Governi si accorderanno, di anno in anno, sui modi più adatti a favorire il più largo concorso di uditori austriaci alle Università per stranieri ed ai Corsi estivi per stranieri esistenti in Italia. Appena sia attuata la progettata organizzazione di Corsi estivi in Austria, la frequenza di uditori italiani a tali corsi potrà essere promossa anche in via di scambio con uditori austriaci da inviare ai corsi universitari in Italia.

Art. 13.

I due Governi si comunicheranno reciprocamente le notizie concernenti premi, borse e assegni di studio e di viaggio, istituiti o da istituirsi nei due Stati, da enti pubblici o privati e che abbiano per iscopo lo studio della lingua, delle arti, della civiltà e di ogni altro aspetto della vita spirituale dell'altro Paese. I due Governi avviseranno ai modi più idonei per rendere più efficaci tali provvedimenti, e assicureranno ai titolari le più larghe facilitazioni nel rispettivo Paese.

Sarà promosso, in via di reciprocità, lo scambio di posti di lavoro e di studio in Istituti scientifici speciali dei due Paesi.

Saranno organizzati tra i due Paesi viaggi di studio ed escursioni, con particolare riguardo alla partecipazione di insegnanti e discepoli degli Istituti scolastici d'ogni grado e delle organizzazioni giovanili dei due Paesi.

In generale, saranno facilitati, specialmente nei periodi feriali, gli scambi di visite, singole o collettive, in quanto appariscano atte a contribuire allo sviluppo della vicendevole conoscenza della vita contemporanea dei due Stati.

Art. 14.

I due Governi promuoveranno anche nel campo delle arti figurative, della musica e del teatro, come pure nel campo della cinematografia e della radio tutti i provvedimenti che contribuiscano alla conoscenza della vita artistica e in genere della vita spirituale dei due Paesi. Ciò vale in particolare:

a) per l'organizzazione reciproca di esposizioni, concerti, produzioni di artisti singoli e di rappresentazioni complete di opere sceniche;

b) per una adeguata inclusione dei prodotti dei due Paesi nella composizione dei programmi della radio, e ciò anche con accordi continuativi tra le istituzioni competenti dei due Stati;

c) per le maggiori possibili facilitazioni dello scambio di proiezioni cinematografiche statali.

Art. 15.

I due Governi si dichiarano pronti ad esaminare, con spirito di reciprocità e con il più largo apprezzamento dei vicendevoli interessi, come pure con particolare riguardo alle necessità delle scienze storiche, ogni proposta tendente ad integrare i fondi archivistici dei due Stati, a prevenire lo smembramento di fondi archivistici di formazione organica, e a consentire e facilitare l'esame dei fondi archivistici, in sede o in via di prestito, a delegati dei Governi o di istituzioni pubbliche dei due Stati od anche a studiosi privati, accreditati dai due Governi.

Art. 16.

I due Governi favoriranno con ogni mezzo, anche se non previsto dalle norme vigenti nei due Stati, e sulla base della reciprocità, il prestito diretto di libri e manoscritti tra biblioteche e archivi dei rispettivi Stati, nell'interesse degli studiosi dei due Paesi.

Per la trasmissione delle domande di prestito di libri rari e di manoscritti si potrà ricorrere alla mediazione degli Istituti di cultura previsti nel presente Accordo.

Art. 17.

I due Governi faciliteranno vicendevolmente, con ogni mezzo a loro disposizione, la diffusione dei libri e delle pubblicazioni periodiche dell'altro Stato. A tale scopo sarà esaminata la possibilità di una revisione delle tariffe doganali, postali e ferroviarie ora vigenti nei due Stati per libri e stampati.

Presso gli Istituti di cultura a Vienna e a Roma saranno organizzate, rispettivamente per il libro italiano e per il libro austriaco, mostre permanenti, tanto retrospettive quanto di novità.

L'Istituto Poligrafico dello Stato in Roma, da una parte, e il *Bundesverlag* austriaco per l'istruzione, la scienza e la Tipografia di Stato austriaca in Vienna, dall'altra parte, si scambieranno le proprie pubblicazioni, che costituiranno una sezione apposita nelle rispettive mostre permanenti del libro.

Sarà in ogni modo promosso tra i due Stati lo scambio delle pubblicazioni, specialmente di quelle periodiche e delle collezioni, tra le Accademie e gli altri Istituti scientifici, letterari ed artistici dei due Paesi.

Sarà, infine, concesso vicendevolmente ogni più largo appoggio alle traduzioni delle opere rispettivamente italiane ed austriache. La segnalazione delle opere la cui traduzione si raccomandi nell'interesse culturale comune avrà luogo per il tramite degli Istituti di cultura previsti dal presente Accordo.

Art. 18.

Il presente Accordo sarà ratificato quanto prima possibile e lo scambio delle ratifiche seguirà a Vienna. L'Accordo entrerà in vigore con lo scambio delle ratifiche.

Art. 19.

Il presente Accordo è stipulato senza limiti di tempo, restando riservata, non prima peraltro del decorso di un decennio, la denunzia dell'una o dell'altra delle Alte Parti contraenti. In conseguenza di tale denunzia, l'Accordo cesserà di aver vigore sei mesi dopo la notificazione di essa.

Se l'Accordo dovesse, in seguito a denunzia, cessare di aver vigore prima della scadenza di trenta anni, le facilitazioni conferite agli Istituti di cultura dei due Stati (articolo 5) saranno mantenute sino alla scadenza del trentennio dalla entrata in vigore dell'Accordo.

In fede di che, i Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in doppio originale, in lingua italiana e in lingua tedesca, i due testi facendo egualmente fede.

Roma, 2 febbraio 1935.

MUSSOLINI — Dott. HANS PERNTER.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

REGIO DECRETO 28 gennaio 1935-XIII, n. 274.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Santa Maria la Vittoria e S. Nicolò la Carrubba, in Palermo.

N. 274. R. decreto 28 gennaio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita di S. Maria la Vittoria e S. Nicolò la Carrubba, in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 28 gennaio 1935-XIII, n. 275.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS. Sacramento, in Agnona, frazione del comune di Borgosesia.

N. 275. R. decreto 28 gennaio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento

dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita del SS. Sacramento, in Agnona, frazione del comune di Borgosesia.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 14 febbraio 1935-XIII, n. 276.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Santa Maria d'Egitto, in Corleone (Palermo).

N. 276. R. decreto 14 febbraio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraternita di Santa Maria d'Egitto, in Corleone (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 14 febbraio 1935-XIII, n. 277.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita « Compagnia del SS. Rosario », in Corleone (Palermo).

N. 277. R. decreto 14 febbraio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita « Compagnia del SS. Rosario », in Corleone (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 21 gennaio 1935-XIII, n. 278.
Dichiarazione formale dei fini di cinque Confraternite della provincia di Agrigento.

N. 278. R. decreto 21 gennaio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite della provincia di Agrigento:

1. Agrigento - Confraternita di Maria SS. degli Angeli.
2. Sciacca - Confraternita del SS. Sacramento.
3. Licata - Confraternita del SS. Sacramento.
4. Cattolica Eraclea - Confraternita del SS. Rosario.
5. Cattolica Eraclea - Confraternita del Purgatorio.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1935 - Anno XIII

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1935-XIII.
Assimilazione, agli effetti doganali, della « cadmiatura » alla « nichelatura ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Ritenuto che sono stati presentati allo sdoganamento oggetti metallici, cadmiati;

Ritenuto che l'operazione di cadmiatura non è prevista nè dalla tariffa, nè dal repertorio;

Considerato che tale lavorazione, per la sua entità, complessità e per gli altri suoi caratteri, presenta, più che con le altre lavorazioni, maggiore analogia con la nichelatura;

Udito il Collegio consultivo dei periti doganali nell'adunanza del 13 marzo 1935;

Determina:

Che la cadmiatura, agli effetti doganali, sia assimilata alla nichelatura.

Roma, addì 26 marzo 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DI REVEL.

(899)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1935-XIII.
Contributi a favore dell'Istituto cotoniero italiano.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 3 marzo 1934, n. 291, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1253, con cui è stata conferita la personalità giuridica all'Istituto cotoniero italiano e sono stati determinati i suoi compiti, gli organi ed i mezzi occorrenti per il suo funzionamento;

Considerata la opportunità di aumentare i mezzi finanziari occorrenti per il funzionamento dell'Istituto predetto;

Decreta:

Il contributo di L. 0,30 previsto dall'art. 3 del R. decreto-legge 3 marzo 1934, n. 291, è aumentato a L. 0,50.

Il contributo così aumentato, sarà applicato dal giorno della sua pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 marzo 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro per le corporazioni*:
LANTINI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

(898)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1935-XIII.
Rinnovazione e collocamento dei buoni fruttiferi della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto l'art. 1 del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, numero 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2582;

Veduto il decreto Ministeriale 27 marzo 1934, col quale fu autorizzata la rinnovazione dei buoni fruttiferi annuali al

portatore della Cassa depositi e prestiti per l'importo complessivo di 96 milioni;

Considerato che dal 12 aprile prossimo avranno inizio le scadenze dei buoni emessi in virtù di tale decreto Ministeriale 27 marzo 1934;

Determina:

Articolo unico.

Sono autorizzati la rinnovazione e il collocamento dei buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti per l'importo complessivo di 96 milioni corrispondente a quello autorizzato col decreto Ministeriale 27 marzo 1934 ferme restando procedura e norme seguite nelle precedenti rinnovazioni.

La misura dell'interesse, al netto di ogni imposta presente e futura, è fissata al 3,50 % annuo anticipato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 marzo 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DI REVEL.

(900)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-13116.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Pozrl fu Antonio, nato a Scoffe (Divaccia) il 5 febbraio 1902 e residente a Trieste, via Molino a Vento, 29, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Posarelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Francesco Pozrl è ridotto in « Posarelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Paola Machnich in Pozrl fu Giovanni, nata il 5 giugno 1906, moglie;

Noelia di Francesco, nata il 15 ottobre 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(10726)

N. 11419-18971.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Prötzner di Giuseppe nato a Pola addì 13 giugno 1910 e residente a Trieste, via d'Isabella, 16, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Prezzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il Regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Prötzner è ridotto in « Prezzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 3 gennaio 1933 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(10727)

N. 11419-18978.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giuseppe Turko fu Giuseppe nato a Sant'Antonio (Capodistria), addì 25 ottobre 1890 e residente a S. M. M. Sup. 397, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Turco »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il Regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Turko è ridotto in « Turco ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Albina n. Behar di Francesco, nata il 9 marzo 1906, moglie;

Radislavo (Romualdo) di Giuseppe, nato l'11 settembre 1919, figlio;

Giuseppe di Giuseppe, nato il 19 novembre 1921, figlio;

Luigia di Giuseppe, nata il 2 febbraio 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(10728)

N. 11419-25546.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Danilo Valencich fu Augusto nato a Trieste, addì 21 giugno 1891 e residente a Trieste, via M. R. Imbriani, n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Valente »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il Regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Danilo Valencich è ridotto in « Valente ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 14 gennaio 1933 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(10729)

N. 11419-13988.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Umberto Valentincich di Eugenia nato a Trieste, addì 30 luglio 1894 e residente a Bab-Sidra (Alessandria d'Egitto) Ruelle Hanza n. 9, (Maison Aly Osman), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Valentini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il Regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Umberto Valentincich è ridotto in « Valentini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(10730)

N. 11419-7311.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Antonia Gerzelj, nata a Senosecchia il 30 maggio 1913 e residente a Senosecchia n. 70, è restituito nella forma italiana di « Gherselli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Francesco, nato il 31 dicembre 1915, fratello.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 4 gennaio 1933 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(10731)

N. 11419-63.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Hrescak di Andrea, nato a Sinadole il 9 marzo 1896 e residente a Sinadole n. 19, è restituito nella forma italiana di « Crescia ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Antonia Moze in Hrescak, nata il 12 maggio 1889, moglie;
Paola di Giuseppe, nata il 21 luglio 1920, figlia;
Antonio di Giuseppe, nato il 13 marzo 1923, figlio;
Milano di Giuseppe, nato il 3 aprile 1926, figlio;
Francesco di Giuseppe, nato il 13 marzo 1928, figlio.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 4 gennaio 1933 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(10732)

N. 11419-64.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Maria Hrescak vedova Mahnic, nata a Sinadole il 8 settembre 1860 e residente a Sinadole n. 20, è restituito nella forma italiana di « Crescia ».

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 4 gennaio 1933 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(10733)

N. 11419-66.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Maria Hrescak ved. Skerjanc, nata a Sinadole il 22 settembre 1859 e residente a Sinadole, n. 28, sono restituiti nella forma italiana di « Crescia » e « Scherani ».

Il cognome « Scherani » viene esteso anche ai seguenti suoi famigliari:

Francesca, nata il 13 settembre 1887, figlia;
Maria, nata il 13 ottobre 1889, figlia;
Francesco, nato il 21 ottobre 1894, figlio;
Teresa, nata l'11 ottobre 1884, figlia.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 4 gennaio 1933 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(10734)

N. 11419-67.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Jurca di Luca, nato a Senosecchia l'11 marzo 1868 e residente a Senosecchia, 97, è restituito nella forma italiana di « Giorgi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Antonio di Giuseppe, nato il 16 gennaio 1904, figlio;
Francesco di Giuseppe, nato il 16 febbraio 1908, figlio.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 4 gennaio 1933 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(10735)

N. 11419-69.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Antonio Kaluza di Francesco, nato a Senosecchia il 17 aprile 1891 e residente a Senosecchia n. 83, è restituito nella forma italiana di « Calusa ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Francesca Vatovec in Kaluza, nata il 14 luglio 1897, moglie;
Ludmilla di Antonio, nata il 24 agosto 1924, figlia;
Antonia di Antonio, nata il 15 dicembre 1927, figlia;
Francesca di Antonio, nata il 15 dicembre 1927, figlia.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 4 gennaio 1933 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(10736)

N. 11419-75.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Bartolomeo Martincic di Giorgio, nato a Senosecchia il 28 giugno 1875 e residente a Senosecchia, n. 115, è restituito nella forma italiana di « Martini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Teresa Mahnic in Martincic, nata il 9 settembre 1889, moglie;
Antonio di Bartolomeo, nato il 15 dicembre 1913, figlio;
Francesco di Bartolomeo, nato il 7 giugno 1919, figlio;
Giovanna di Bartolomeo, nata il 12 dicembre 1921, figlia;
Giovanni di Giorgio, nato il 27 marzo 1873, fratello;
Antonio di Giorgio, nato il 5 dicembre 1883, fratello.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 4 gennaio 1933 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(10737)

N. 11419-74

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Francesco Martincic di Giorgio, nato a Senosecchia il 24 gennaio 1869, è residente a Senosecchia n. 100, è restituito nella forma italiana di « Martini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Francesco di Francesco, nato il 30 marzo 1900, figlio;
Giovanni di Francesco, nato il 29 aprile 1902, figlio;
Maria di Francesco, nata il 19 gennaio 1905, figlia;
Carlo di Francesco, nato il 4 novembre 1907, figlio;

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 4 gennaio 1933 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(10738)

N. 11419-71.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Andrea Moze di Antonio, nato a Senosecchia il 12 agosto 1900 e residente a Senosecchia, n. 46, è restituito nella forma italiana di « Mosè ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Caterina Cerkvenik in Moze, nata il 3 aprile 1905, moglie;
Draga di Andrea, nata il 14 agosto 1925, figlia;
Elvira di Andrea, nata il 15 aprile 1928, figlia.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 4 gennaio 1933 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(10739)

N. 11419-70.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Andrea Moze di Francesco, nato a Senosecchia il 16 ottobre 1885 e residente a Senosecchia n. 11, è restituito nella forma italiana di « Mosè ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Antonia Kocjan in Moze, nata il 16 febbraio 1890, moglie;
Rodolfo di Andrea, nato l'11 aprile 1914, figlio;
Francesco di Andrea, nato il 1° marzo 1917, figlio;
Ludmilla di Andrea, nata il 16 marzo 1920, figlia;
Francesco, nato il 17 gennaio 1857, padre.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, 4 gennaio 1933 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(10740)

N. 11419-24882.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Mlac fu Antonio, nato Trieste il 21 aprile 1880 e residente a Trieste, Guardiella Scoglietto 27, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Milazzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Mlac è ridotto in « Milazzi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Augustina Pozar in Mlac di Giovanni, nata il 30 ottobre 1883, moglie;
2. Ernesto di Carlo, nato il 12 aprile 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 gennaio 1933 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(10725)

N. 11419-73.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Bartolomeo Muzlovic di Giovanni, nato a Senosecchia il 7 agosto 1892 e residente a Senosecchia n. 70, è restituito nella forma italiana di « Muselli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Antonia Sturm in Muzlovic, nata il 20 maggio 1889, moglie;

Bartolomeo Antonio di Bartolomeo, nato il 30 ottobre 1926, figlio.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 4 gennaio 1933 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(10742)

N. 11419-79-II.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Martino Hrescak, nato a Gaberce il 9 novembre 1888 e residente a Gaberce, n. 9, è restituito nella forma italiana di « Crescia ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Francesco, nato il 27 luglio 1886, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 gennaio 1933 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(10743)

N. 11419-79.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Antonio Martincic di Antonio, nato a Goricce del Timavo il 1° settembre 1868 e residente a Gaberce, n. 9, è restituito nella forma italiana di « Martini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maria di Antonio, nata il 26 luglio 1856, sorella.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 gennaio 1933 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(10744)

N. 11419-78.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Mario Milic di Carlo, nato a Trieste il 15 maggio 1895 e residente a Senosecchia, n. 175, è restituito nella forma italiana di « Emili ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Anna Zochareva in Milic, nata il 24 giugno 1884, moglie;
Vladimiro di Mario, nato il 24 giugno 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 gennaio 1933 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(10745)

N. 11419-76.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Francesco Moze di Antonio, nato a Senosecchia, il 6 maggio 1899 e residente a Senosecchia, 140, è restituito nella forma italiana di « Mosè ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesca Skapin in Moze, nata il 18 luglio 1901, moglie;
2. Antonio di Francesco, nato il 9 febbraio 1923, figlio;
3. Giuseppe di Francesco, nato il 26 agosto 1929, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 gennaio 1933 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(10746)

N. 11419-81.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Francesco Moze di Giuseppe, nato a Villabassa, il 28 gennaio 1867 e residente a Villabassa, n. 1, è restituito nella forma italiana di « Mosè ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Moze in Moze, nata il 21 dicembre 1876, moglie;
2. Giuseppina di Francesco, nata il 16 marzo 1904, figlia;
3. Giuseppe di Francesco, nato il 10 marzo 1907, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 gennaio 1933 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(10747)

N. 11419-77.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con Regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Andrea Music di Antonio, nato a Senosecchia, l'8 settembre 1897 e residente a Senosecchia n. 161, è restituito nella forma italiana di « Muzio ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Mislei in Music, nata il 19 agosto 1904, moglie;
2. Nada Lodovica di Andrea, nata il 22 giugno 1924, figlia;
3. Andrea Stoiano di Andrea, nato il 30 settembre 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 gennaio 1933 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(10748)

N. 11419-78 2.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Giuseppina Skrinjar ved. Milic, nata a Sesana, il 4 febbraio 1871 e residente a Senosecchia n. 175, sono restituiti nella forma italiana di « Scrignari » e « Emili ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 gennaio 1933 - Anno XI

Il prefetto: Porro.

(10749)

N. 11419-143 1.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Danev fu Giuseppe, nato a S. Dorligo della Valle, l'8 settembre 1881 e residente a S. Giuseppe, 78, è restituito nella forma italiana di « Danieli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: Porro.

(10750)

N. 11419-142.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Sofia Kuret di Orsola, nata a S. Dorligo della Valle, il 20 gennaio 1909 e residente a S. Giuseppe, 75, è restituito nella forma italiana di « Coretti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: Porro.

(10751)

N. 11419 143.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Zulian di Giuseppe, nato a S. Giuseppe, S. Dorligo della Valle, il 10 agosto 1887 e residente a S. Giuseppe, 78, è restituito nella forma italiana di « Giuliani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria nata Daneo di Antonio, nata l'11 marzo 1887, moglie;
2. Sofia di Giuseppe, nata il 22 gennaio 1909, figlia;
3. Giuseppe di Giuseppe, nato il 20 febbraio 1912, figlio;
4. Santa di Giuseppe, nata il 27 ottobre 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: Porro.

(10752)

N. 11419-143.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con Regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Antonia Hrvatich fu Andrea ved. Zulian, nata a S. Dorligo della Valle il 1° marzo 1866 e residente a S. Giuseppe, 78, sono restituiti nella forma italiana di « Corbatti » e « Giuliani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: Porro.

(10753)

N. 11419-141.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con Regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta :

Il cognome del sig. Antonio Komar fu Antonio, nato a S. Dorligo della Valle il 7 luglio 1890 e residente a S. Giuseppe, 79, è restituito nella forma italiana di « Comari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari :

Antonia nata Pregarz in Giuseppe, nata il 13 gennaio 1891, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto : PORRO.

(10754)

N. 11419-145.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con Regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta :

Il cognome del sig. Lorenzo Kurat fu Giovanni, nato a S. Dorligo della Valle il 3 agosto 1853 e residente a San Giuseppe, 80, è restituito nella forma italiana di « Coretti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari :

Maria nata Pregarz fu Michele, nata il 21 novembre 1856, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto : PORRO.

(10755)

N. 11419-146.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con Regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta :

Il cognome del sig. Giuseppe Komar fu Michele, nato a S. Dorligo della Valle il 13 febbraio 1859 e residente a San Giuseppe, 81, è restituito nella forma italiana di « Comari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari :

1. Giuseppe di Giuseppe, nato il 23 giugno 1896, figlio;
2. Giusto di Giuseppe, nato il 13 ottobre 1898, figlio;
3. Lucia di Giuseppe, nata il 13 dicembre 1900, figlia;
4. Bogomila di Giuseppe, nata il 13 agosto 1902, figlia;
5. Mario di Giuseppe, nato il 4 agosto 1906, figlio;
6. Augusta n. Mare fu Lorenzo, nata il 21 giugno 1899, nuora;
7. Giovanni di Giuseppe, nato il 15 giugno 1887, figlio.
8. Sabina Maria di Giusto, nata il 7 agosto 1927, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto : PORRO.

(10756)

N. 11419-147.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con Regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta :

Il cognome della signora Amalia Nabergoi di Antonio ved. Hrvatich, nata a Lose (Vipacco) il 31 marzo 1883 e residente a S. Giuseppe, 82, è restituito nella forma italiana di « Corbatti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari :

1. Maria fu Giovanni, nata il 26 maggio 1909, figlia;
2. Anna fu Giovanni, nata il 24 maggio 1910, figlia;
3. Antonio fu Giovanni, nato il 16 gennaio 1912, figlio;
4. Vita fu Giovanni, nato l'11 febbraio 1914, figlio;
5. Spiridione fu Giovanni nato il 26 febbraio 1917, figlio;
6. Nada Emilia fu Giovanni, nata il 3 giugno 1920, figlia;
7. Giuseppe di Giovanni, nato il 7 marzo 1899, cognato;
8. Giovanni fu Andrea, nato il 28 dicembre 1854, suocero;
9. Orsola n. Berdon di Gasparo, nata il 15 febbraio 1857, suocera;
10. Bianca Luigia di Giovanni, nata il 6 luglio 1922, figlio;
11. Boris di Maria, nato il 16 dicembre 1929, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto : PORRO.

(10757)

N. 11419-63-II.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Antonia Moze in Hreseak, nata a Sinadole il 12 maggio 1889, e residente a Sinadole n. 19, è restituito nella forma italiana di « Mosè ».

Il cognome Mosè viene esteso anche per i seguenti suoi famigliari:

Giuseppe, nato l'11 febbraio 1914, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati nel par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 4 gennaio 1933 Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(10741)

N. 11419-148.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Andrea Hrvatich di Giovanni, nato a S. Dorligo della Valle il 20 ottobre 1884 e residente a S. Giuseppe n. 84, è restituito nella forma italiana di « Corbatti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria nata Kuret fu Giovanni, nata il 26 gennaio 1884, moglie;
2. Maria di Andrea, nata il 17 ottobre 1910, figlia;
3. Giusto di Andrea, nato il 14 ottobre 1914, figlio;
4. Giuseppe fu Andrea, nato il 18 agosto 1857, zio:
5. Sdenco Luigi di Andrea, nato il 21 giugno 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(10758)

N. 11419-149.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Andrea Komar fu Antonio, nato a S. Dorligo della Valle il 23 ottobre 1892 e residente a S. Giuseppe n. 88, è restituito nella forma italiana di « Comari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cirilla nata Kuret fu Michele, nata il 4 luglio 1901, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(10759)

N. 11419-150.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Stanislao Kuret fu Giuseppe, nato a S. Dorligo della Valle il 5 gennaio 1898 e residente a San Giuseppe n. 88, è restituito nella forma italiana di « Coretti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(10760)

N. 11419-151.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Komar fu Andrea, nato a S. Dorligo della Valle il 30 agosto 1874 e residente a San Giuseppe n. 90, è restituito nella forma italiana di « Comari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria nata Pregarz fu Giuseppe, nata il 12 agosto 1877, moglie;
2. Carlo di Giuseppe, nato il 24 giugno 1903, figlio;
3. Maria Antonia di Giuseppe, nata il 17 settembre 1898, figlia;
4. Mario di Giuseppe, nato il 22 marzo 1905, figlio;
5. Orsola Giulia di Giuseppe, nata l'8 maggio 1907, figlia;
6. Giusto Basilio di Giuseppe, nato il 12 febbraio 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(10761)

N. 11419-152.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Maria Kuret fu Michele ved. Miklavec, nata a S. Dorligo della Valle il 7 settembre 1884 e residente a S. Giuseppe n. 93, sono restituiti nella forma italiana di « Corretti » e « Michelazzi ».

Il cognome Michelazzi viene esteso anche per i suoi famigliari:

1. Albina fu Giuseppe, nata il 4 luglio 1909, figlia;
2. Romano fu Giuseppe, nato il 20 maggio 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(10762)

N. 11419-153.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Lorenzo Hrvatich fu Giorgio, nato a S. Dorligo della Valle il 5 luglio 1858 e residente a S. Giuseppe, 97, è restituito nella forma italiana di « Corbatti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Antonia fu Giorgio, nata il 31 maggio 1886.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(10713)

N. 11419-154.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Martino Kuret fu Giorgio, nato a S. Dorligo della Valle il 1° novembre 1849 e residente a S. Giuseppe, 98, è restituito nella forma italiana di « Coretti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Orsola nata Pregarz fu Andrea, nata il 18 ottobre 1869, moglie;
2. Giuseppina fu Antonio, nata l'11 marzo 1917, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(10764)

N. 11419-107.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzio-

ne del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Pietro Kuret fu Lorenzo, nato a S. Dorligo della Valle il 2 gennaio 1896, e residente a S. Giuseppe (S. Dorligo della Valle), è restituito nella forma italiana di « Coretti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(10765)

N. 11419-108.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi dei par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Michele Kuret fu Giovanni, nato a S. Dorligo della Valle il 6 maggio 1881 e residente a S. Giuseppe, 12, è restituito nella forma italiana di « Coretti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia nata Martino di Giovanni, nata il 21 maggio 1886, moglie;
2. Giuseppe di Michele, nato il 10 novembre 1906, figlio;
3. Michele di Michele, nato il 29 settembre 1908, figlio;
4. Silvestro di Michele, nato il 6 dicembre 1911, figlio;
5. Maria di Michele, nata il 1° febbraio 1914, figlia;
6. Antonia di Michele, nata il 20 aprile 1915, figlia;
7. Albino di Michele, nato il 7 marzo 1919, figlio;
8. Daniele di Michele, nato il 25 luglio 1921, figlio;
9. Giuseppina Sofia di Michele, nata il 15 marzo 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(10766)

N. 11419-108.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi dei par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzio-ne del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Michele Kuret di Michele, nato a S. Giuseppe il 18 settembre 1877 e residente a S. Giuseppe, 12 (S. Dorligo della Valle), è restituito nella forma italiana di « Coretti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(10767)

N. 11419-109.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Lorenzo Kuret fu Michele, nato a S. Dorligo della Valle il 27 luglio 1868 e residente a S. Giuseppe n. 13, è restituito nella forma italiana di « Coretti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Orsola nata Komar fu Michele, nata il 15 luglio 1869, moglie;
2. Silvestro di Lorenzo, nato il 30 dicembre 1896, figlio;
3. Gaspare di Lorenzo, nato il 4 gennaio 1901, figlio;
4. Maria Ignazia di Lorenzo, nata il 31 luglio 1906, figlia;
5. Emma di Lorenzo, nata il 23 luglio 1909, figlia;
6. Stefania di Lorenzo, nata il 16 dicembre 1912, figlia;
7. Giuseppina di Lorenzo, nata il 24 aprile 1896, nuora;
8. Ida Veosta di Silvestro, nata il 18 agosto 1920, nipote;
9. Vera Maria di Silvestro, nata il 22 luglio 1922, nipote;
10. Roberto di Silvestro, nato il 7 giugno 1925, nipote;
11. Albina di Silvestro, nata il 15 luglio 1925, nipote;
12. Alessio di Ignazia, nato il 30 luglio 1928, nipote;
13. Sergio Giuseppe di Silvestro, nato il 2 dicembre 1927, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(10768)

N. 11419-110.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Orsola Kuret fu Giuseppe vedova Kuret, nata a S. Dorligo della Valle il 7 agosto 1874 e residente a S. Giuseppe 14, è restituito nella forma italiana di « Coretti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppe fu Antonio, nato il 14 settembre 1901, figlio;
2. Antonio fu Antonio, nato il 14 gennaio 1905, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(10769)

N. 11419-111.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kuret Giuseppe fu Andrea, nato a S. Dorligo della Valle il 20 febbraio 1890 e residente a S. Giuseppe 16, è restituito nella forma italiana di « Coretti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria nata Drganc di Giorgio, nata il 26 maggio 1889, moglie;
2. Pietro di Giuseppe, nato il 5 luglio 1910, figlio;
3. Vita di Giuseppe, nata il 31 maggio 1912, figlia;
4. Giuseppe di Giuseppe, nato il 2 luglio 1914, figlio;
5. Milano di Giuseppe, nato il 30 settembre 1919, figlio;
6. Silvana Maria di Giuseppe, nata l'8 giugno 1922, figlia;
7. Maria Carmela di Giuseppe, nata il 18 luglio 1925, figlia;
8. Bernarda di Giuseppe, nata il 28 agosto 1929, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(10770)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 30 marzo 1935-XIII è stato presentato alla Presidenza del Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 7 marzo 1935-XIII, n. 234, riguardante la dichiarazione di pubblica utilità dei lavori di impianto e di esercizio della zona industriale di Bolzano e relative norme di attuazione.

(901)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per conversione di certificato consolidato 5 per cento in redimibile 3,50 per cento.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 107.

È stata chiesta la conversione nel prestito redimibile 3,50 per cento del certificato consolidato 5 per cento n. 171213 di L. 4550, intestato a Marsilio Celestina di Giovanni, nubile, domiciliata a Salandra (Potenza).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio dei compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente avviso, senza che siano notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 19 gennaio 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(282)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificato di rendita consolidato 5 per cento, ora redimibile 3,50 per cento.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 108.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita consolidato 5 per cento n. 93155 di L. 700 (ora redimibile 3,50 per cento, n. 42160, capitale nominale di L. 14.000), intestato a Lalli Anna fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Del Fante Elvira fu Francesco, domiciliata a Roma.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio dei compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 19 gennaio 1935 - Anno XIII

p. *Il direttore generale*: POTENZA.

(281)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 76.

Media dei cambi e delle rendite

del 2 aprile 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	12.12
Inghilterra (Sterlina)	58.10
Francia (Franco)	79.65
Svizzera (Franco)	392 —
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.08
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.06
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	12.05
Cecoslovacchia (Corona)	50.62
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.605
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.8544
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.915
Olanda (Fiorino)	8.18
Polonia (Zloty)	227.50
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	165 —
Svezia (Corona)	3 —
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	79.55
Id. 3,50 % (1902)	77.375
Id. 3 % lordo	58.425
Prestito Conversione 3,50 %	76.625
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88.35
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	101.20
Id. id. 5 % id. 1941	101.80
Id. id. 4 % id. 15 febbraio 1943	94.30
Id. id. 4 % id. 15 dicembre 1943	94.30

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Portici.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso per titoli in data 7 settembre 1934-XII per il conferimento del posto di segretario capo di seconda classe (grado 4°) vacante nel comune di Portici;

Visto il decreto Ministeriale in data 30 gennaio 1935-XIII, col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

È approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario di 2ª classe del comune di Portici nell'ordine appresso indicato:

1. De Michele cav. dott. Arturo, con punti 118 su 150.
2. Gelli cav. Alfonso, con punti 117 su 150.
3. Jossa cav. Luigi, con punti 116 su 150.
4. Schioppa cav. dott. Bartolomeo, con punti 114 su 150.
5. Prencipe cav. dott. Luigi, con punti 113 su 150.
6. Parravano cav. Armando, con punti 110 su 150.
7. Vozzi cav. Giuseppe, con punti 109 su 150.
8. Cancelli cav. Clemente, con punti 108 su 150.
9. Simonetti cav. rag. Giuseppe, con punti 107 su 150.
10. Baldassarre cav. Giovanni, con punti 106 su 150.
11. Dini Ciacci dott. Ercole, con punti 105 su 150.
12. D'Antino dott. Francesco, con punti 104 su 150.
13. Carminelli Etrusco, con punti 103 su 150.
14. Sangiorgio Carlo (3 camp. guerra), con punti 102 su 150.
15. Di Prisco dott. Nicola (coniugato con 4 figli), con punti 102 su 150.
16. Failla dott. Diego (coniugato con 2 figli), con punti 102 su 150.
17. Alacevich dott. Ugo, con punti 102 su 150.
18. Tiberii cav. Menotti, con punti 101 su 150.
19. Di Carlo Calogero (cr. m. g. 3 camp.), con punti 100 su 150.
20. Fiorella rag. Giovanni (cr. m. g. 2 camp., inscritto al P. N. F. dal 1° gennaio 1922), con punti 100 su 150.
21. Ferrara cav. rag. Andrea (cr. m. g. 2 camp.), con punti 100 su 150.
22. Russolillo rag. Pacifico (cr. m. g., inscritto al P. N. F. dal 1° aprile 1921), con punti 100 su 150.
23. Cristinziani Ferdinando (2 camp. g., inscritto al P. N. F. dal 17 febbraio 1921), con punti 100 su 150.
24. Toscano dott. Antonio (2 camp. g.), con punti 100 su 150.
25. Fabbri dott. Giulio (una camp. g.), con punti 100 su 150.
26. Fiorentin dott. Giuseppe Aldo (legionario fiumano), con punti 100 su 150.
27. Giudici cav. Pietro (coniug. con 7 figli), con punti 100 su 150.
28. Rispoli Alfredo (coniugato con 1 figlio), con punti 100 su 150.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Napoli per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 22 marzo 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(896)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.